



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI-G.NOSENCO"
VIA SAN PAOLO N. 107 - CAP 95030 - GRAVINA DI CATANIA (CT)
Distretto 18° - Cod. Mecc. CTIC8A4007 - C.F. 93190610878 - TEL - FAX 095/7258150
e-mail ctic8a4007@istruzione.it - ctic8a4007@pec.istruzione.it

CIG Z451D89016

Contratto di noleggio e manutenzione centralino telefonico e apparecchi.

Oggi, 23 febbraio 2016, tra l'Istituzione scolastica **Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari – G. Nosengo"** – via San Paolo n. 107 – Gravina di Catania (CT) (di seguito definita "Committente"), nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente scolastico dott.ssa Anna Maria Sampognaro, nata a XXXXXXXX, il XXXXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX

e

la **NetSense s.r.l.**, una società a responsabilità limitata autorizzata, registrata e legalmente costituita in Italia, Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 283649, con sede legale in Via Novaluce 38, 95030 Tremestieri Etneo (CT) e PIVA 04253850871 (da ora in poi definita "Fornitore"), debitamente rappresentata dall'Ing. Renato Narcisi, nato a XXXXXXXX a il XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX

premesso che

- Il Committente intende mantenere attivo il sistema di telefonia, essenziale per la continuità del pubblico servizio di questo Istituto;
- Il Committente è intenzionato a rinnovare il contratto di noleggio e manutenzione dei sistemi di fonia (centralini telefonici e apparecchi telefonici) nei propri plessi "G. Rodari" e "G:Nosengo" per una durata di 12 mesi in continuità al precedente periodo;
- Il Fornitore è perfetto conoscitore degli impianti telefonici del Committente in essere alla data di stesura del presente accordo contrattuale;
- Il Fornitore ha prodotto una offerta, in data 27.02.2017, prot. n. 1386/B15 per l'erogazione dei servizi di assistenza in perfetta efficienza;
- Il Committente ritiene congrua l'offerta;
- I documenti presentati dal Fornitore sono in regola;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il presente contratto regola le modalità e le condizioni della collaborazione tra Committente e Fornitore per quanto riguarda:

A) noleggio e manutenzione dei sistemi di fonia (centralini telefonici e apparecchi telefonici) nel plesso "G. RODARI" di via S. Paolo s.n.c.

- 1 centralino telefonico VoIP con 2FXO, 2FXS e fino a 40 interni

- 1 apparato telefonico VoIP “posto operatore”
- 1 apparato telefonico VoIP standard
- 1 Apparato ATA gateway verso linea telefonica

B) noleggio e manutenzione dei sistemi di fonia (centralini telefonici e apparecchi telefonici) nel plesso “G. NOSENGO” di via S. Paolo n. 107

- 1 centralino telefonico VoIP con 2FXO, 2FXS e fino a 40 interni
- 3 apparati telefonici VoIP “posto operatore”
- 1 apparato telefonico VoIP cordless
- 6 apparati telefonici VoIP standard
- 1 Apparato ATA gateway verso linea telefonica

Articolo 2. Obblighi del Fornitore relativi alla fornitura, manutenzione ed assistenza degli apparecchi

Il presente contratto regola le modalità e le condizioni della collaborazione tra Committente e Fornitore per quanto riguarda:

- Configurazione dei software degli apparati;
- Manutenzione Apparati Telefonici e rete IP a supporto;
- Assistenza FLAT (orari di ufficio 09-18 6 giorni su 7) su chiamata per interventi sugli apparati.
- Sostituzione entro 48 ore degli apparati eventualmente guasti;
- Verifica periodica online delle configurazioni e dei livelli di sicurezza informatica degli apparati.
- Tempi di consegna del servizio: IMMEDIATI
- Tempi di attesa per assistenza da remoto: 2 ore.
- Tempi di attesa per assistenza onsite: 18 ore.
- Termini di miglioramento rispetto agli accordi relativi agli anni precedenti: incluso pezzi di ricambio.
- Le eventuali installazioni sono comprese nel prezzo.

Nello specifico il Fornitore si impegna a:

- Collaborare con il personale del Committente al fine di stilare i requisiti e di progettare i servizi di noleggio e manutenzione del centralino e degli apparecchi con le esigenze di quest’ultimo.
- Curare i rapporti con il fornitore del servizio di connettività che sarà attivato dal Committente al fine di integrare tutti gli apparati del Committente. Il fornitore dovrà, di concerto con tale operatore, adottare ogni misura volta alla rapida attivazione e al corretto funzionamento dei servizi.. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni tipo di ritardo relativo a tali attivazioni, in modo da accelerarne, di concerto con il Committente, la risoluzione.
- Farsi carico di tutti gli oneri relativi alla messa in opera dell’infrastruttura: trasporto, montaggio, collaudo, etc. Il Fornitore non è autorizzato a compiere lavori edilizi di alcun genere per tale messa in opera. Nel caso in cui degli adattamenti edilizi fossero necessari (ad esempio per il passaggio di cavi, fibra, etc), il Fornitore si impegna a comunicarlo tempestivamente al Committente, il quale provvederà alle opere con i mezzi che lui stesso riterrà più opportuni.
- Monitorare costantemente lo stato di salute di tutte le apparecchiature installate, nonché dello stato di funzionamento dei servizi del Committente, informandolo tempestivamente di ogni interruzione di tale servizio. Il Fornitore deve attrezzarsi di tutti quegli strumenti adatti a verificare costantemente il corretto funzionamento e avvertire il Committente di ogni disservizio.
- Agire tempestivamente, a fronte di disservizi di cui sopra, contattando il servizio di assistenza interessato al disservizio per avviare la pratica di assistenza “ticket”. Il fornitore in tutti questi casi si impegna di fungere da tramite tra il Committente ed i provider del Committente e di intraprendere tutte le azioni necessarie ad un repentino ripristino delle situazioni ottimali.
- Intervenire tempestivamente per risolvere eventuali blocchi del sistema causati da malfunzionamenti degli apparati. Il Fornitore si impegna a fornire assistenza telefonica immediata al personale del Committente al fine di individuare il problema e sostituire l’apparato danneggiato con quello fornito di scorta. Successivamente il fornitore si impegna ad intervenire in loco entro 2 giorni per riportare la situazione allo stato precedente, informando il Committente ed assistendolo in tutti i passi necessari a tale ripristino (es. sostituzione in garanzia, invio per riparazione, acquisto di un nuovo apparato nel caso la riparazione non fosse possibile, etc.).

Nel caso in cui l'assistenza telefonica o da remoto non fosse sufficiente a ripristinare il sistema, il Fornitore si impegna ad intervenire entro 6 ore dalla chiamata per ripristinare le funzionalità minime del sistema. Il Fornitore, ripristinate le funzionalità minime, dovrà agire come specificato sopra e cioè "si impegna ad intervenire in loco entro 2 giorni per riportare la situazione allo stato precedente, informando il Committente ed assistendolo in tutti i passi necessari a tale ripristino (es. sostituzione in garanzia, invio per riparazione, acquisto di un nuovo apparato nel caso la riparazione non fosse possibile, etc.)".

- Informare periodicamente il Committente circa lo stato dell'impianto, includendo i materiali e le opere che dovessero reputarsi necessarie per il mantenimento dello stato ottimale di funzionamento. Resta inteso che il Committente è libero di acquistare i materiali indicati dal Fornitore attraverso i propri canali o avvalendosi del Fornitore stesso.
- Collaborare con il Committente per individuare criticità e soluzioni ad eventuali esigenze future. Qualora tali esigenze coinvolgessero miglioramenti dell'infrastruttura e/o l'attivazione di nuovi servizi, il Fornitore si impegna a concordare con il Committente preventivamente il costo fisso legato alla loro attivazione.

Articolo 3. Durata dell'accordo di noleggio e manutenzione.

Il presente contratto ha validità a partire dal **06/03/2017** fino al **05/03/2018**, a meno di disdetta o di richiesta di modifica degli accordi da comunicare per iscritto alla controparte entro 30 giorni dalla data di scadenza per il Committente e 90 giorni dalla stessa per il Fornitore.

E' escluso il tacito rinnovo.

Articolo 4. Compensi e modalità di pagamento

Per lo svolgimento delle operazioni di noleggio e manutenzione dei sistemi di fonia (centralini telefonici e apparecchi telefonici) nei propri plessi "G. Rodari" e "G. Nosengo" per una durata di 12 mesi e in accordo alle condizioni sopra riportate, il Committente dovrà corrispondere al Fornitore la somma annuale di € 951,60 (imponibile 780,00+IVA al 22% € 171,60).

Tale somma sarà corrisposta, mediante versamento presso l'Istituto bancario indicato dal fornitore, con cadenza semestrale anticipata, a seguito dell'emissione da parte del Fornitore di regolare fattura elettronica, nei tempi stabiliti dal D.P.R. 384/2001. A tal fine si comunica il Codice univoco dell'ufficio per la fatturazione elettronica: UF7VAA.

Si raccomanda di inserire all'interno delle fatture elettroniche il CIG della relativa procedura di acquisto al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura.

I versamenti di cui sopra saranno effettuati entro 60 giorni, fine mese, dalla presentazione di fattura da parte del Fornitore.

Articolo 5. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Articolo 6. CONSIP

La scuola si riserva di confrontare l'offerta del contraente con le convenzioni CONSIP attive. Nel caso di offerte uguali o inferiori, il contraente dovrà adeguare l'offerta a quella più vantaggiosa per la scuola. In caso negativo la scuola si riserva il diritto, in qualunque momento, di recedere dal contratto.

Articolo 7. Responsabili tecnici

Il Responsabile tecnico designato per la gestione del presente contratto è l'Ing. Renato Narcisi. Ogni variazione concernente il nominato suddetto dovrà essere comunicata, per iscritto, nel più breve tempo possibile, al Committente ed essere espressamente accettata nella medesima forma.

Articolo 8. Riservatezza

Il Fornitore si rende garante che il personale da esso destinato allo svolgimento delle attività previste mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verranno a conoscenza nell'ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

Articolo 9. Clausole di recesso

Qualora il Fornitore non rispettasse i termini del presente accordo (per quanto riguarda i tempi di intervento e/o la qualità dei servizi offerti) il Committente è tenuto a comunicarlo per iscritto al Fornitore stesso. Qualora, in tempi ragionevolmente brevi quest'ultimo non abbia provveduto a risolvere le questioni sottolineate dal Committente o, in alternativa, non abbia dimostrato inequivocabilmente la propria estraneità ai fatti e, se ciò fosse stato fatto non si sia adoperato offrendo al Committente valido supporto per una rapida risoluzione della questione, il Committente potrà recedere dagli accordi di cui al presente contratto motivando per iscritto al Fornitore le clausole di recesso.

E' inoltre prevista la risoluzione del contratto:

- nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente eseguite;
- quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;

Nelle ipotesi sopra descritte, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, per iscritto, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario e nel caso in cui i prodotti ed i servizi resi non siano conformi a quelli offerti, questa Istituzione richiederà la risoluzione in danno, riservandosi la facoltà di richiedere il risarcimento dei maggiori danni consequenziali;

Per le condizioni non previste nel presente contratto, si fa riferimento, in quanto applicabili, a quelle del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Il Fornitore potrà recedere dai vincoli del presente accordo solo se il Committente non avrà rispettato i termini di pagamento. In questi casi il Fornitore dovrà comunicare le proprie ragioni per iscritto al Committente.

Articolo 10. Risoluzione controversie e foro competente

Se qualsiasi controversia, disaccordo o disputa dovesse nascere tra le due parti nell'esecuzione, interpretazione o applicazione dell'accordo stesso, le parti si impegnano a risolvere la questione in maniera amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Catania.

Articolo 11. Per quanto non previsto in questo contratto si rinvia agli articoli 2222 e succ. del Codice Civile.

Articolo 12. Qualora il servizio di noleggio sia svolto in maniera non conforme alle specifiche indicate dal contraente nella sua offerta e qui riaffermate, la Scuola "G. Rodari – G. Nosengo" si riserva ogni azione di rivalsa, anche legale.

Articolo 13. Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che la richiede.

Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari – G. Nosengo"
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria Sampognaro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

NetSense s.r.l.
Il Rappresentante Legale
Ing. Renato Narcisi